

Traccia C

Tizia, in data 20.6.2014, riceveva la notifica dell'avviso di accertamento n. 123, con il quale – a seguito di verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Pisa – venivano sottoposti ad imposizione, con la qualifica di redditi diversi, alcuni versamenti e prelevamenti bancari su un conto corrente intestato al coniuge della contribuente, ma su cui ella poteva operare per delega, e per tale motivo imputati dall'Ufficio alla sig.ra Tizia e ritenuti non giustificati. L'avviso di accertamento procedeva al recupero a tassazione di maggiore Irpef per euro 25.000, oltre sanzioni ed interessi. La sig.ra Tizia, con memorie ex art 12 l. n. 212/2000, aveva evidenziato che il conto corrente oggetto delle verifiche era intestato al marito e che la stessa aveva solamente un limitato potere di compiere operazioni in nome e per conto dello stesso; che le somme riprese ad imposizione erano riferibili a movimentazioni finanziarie del marito e, in particolare, a donazioni a lui fatte da sua zia, Sig.ra Caia; che la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. n. 600 del 1973 - secondo cui i dati e gli elementi risultanti dai conti (bancari) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti - costituirebbe una presunzione legale relativa a favore del Fisco, operante solo per i possessori di reddito d'impresa o di lavoro autonomo; contestava inoltre le deduzioni dell'Ufficio in merito alla valenza della scrittura privata con la quale la zia del marito della ricorrente aveva destinato a quest'ultimo a titolo di liberalità gli importi oggetto dell'accertamento e osservava che l'Ufficio non aveva prodotto elementi tali da svuotare di valore la scrittura privata esibita dalla ricorrente, soprattutto in merito al fatto che la somma oggetto di accertamento non sarebbe stata di pertinenza di Tizia, bensì del marito. Il candidato, assunto le vesti del dott. Marco Neri, con studio in Lucca, via Fillungo, n. 10, presenta impugnazione di fronte all'organo competente, sul presupposto che Tizia versi in condizioni economiche precarie e dall'esecuzione dell'avviso di accertamento possa ricevere un grave ed irreparabile danno.

